



COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
N. 111 DEL 15/05/2023

ORIGINALE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.39/2017 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIRETTIVE DELLA GIUNTA PER L'APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ERP 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **quindici** del mese di **Maggio** alle ore **19:30**, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della Sig.ra **Dott.ssa Elena Mezzalira** nella sua qualità di **SINDACO**, e con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE - Dott.Mirko Bertolo**.

Sono intervenuti i Signori Assessori:

		Pres.	Ass.
MEZZALIRA ELENA	Sindaco	X	
BORDIGNON PAOLO	Vicesindaco	X	
BIZZOTTO SIMONE	Assessore	X	
POGGIANA MODESTO	Assessore	X	
BIZZOTTO CATERINA	Assessore	X	
VISINTIN MARIANNA	Assessore esterno	X	

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:



COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Settore Area I[^] - Economico Finanziaria, Socio Culturale e Gestione del Personale - Servizio Ufficio Servizi Sociali

Bozza n° 121

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.39/2017 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIRETTIVE DELLA GIUNTA PER L'APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ERP 2023

Premesso che la Regione del Veneto con Legge 3 novembre 2017, n.39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", ha riordinato la disciplina regionale, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di esercizio delle funzioni di E.R.P. da parte sia delle aziende territoriali A.T.E.R., che dei comuni;

Dato atto che il 31 luglio 2018, con DGR n. 1119 la Regione del Veneto ha approvato il Regolamento regionale 10 agosto 2018 n. 4 ex lege n.39/2017 e disciplinato nello specifico l'emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l'istruttoria e l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie, la modalità di assegnazione e il calcolo del canone di locazione;

Dato atto che con D.G.M. n.53 del 13.03.2023 il Comune di Rosà ha rinnovato la Convenzione triennale con l'ATER di Vicenza per l'assistenza tecnica alle funzioni di cui all'art.24 comma 2 della legge regionale n.39 /2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del precitato Regolamento n. 4/2018, il Comune deve stabilire annualmente la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all'art.30 della legge regionale (a favore di richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, giovani coppie e nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli), nella misura massima dell'8 per cento;

Preso atto, altresì, che è facoltà del Comune, ai sensi dell'art.8, comma 4 del Regolamento regionale, stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, di individuare le percentuali degli alloggi da destinare alle riserve - previste dall'art.30, comma 1, L.R. 39/2017 nella misura massima del 8 per cento - come segue:

- 2 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 2 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quando stabilito dalla legge 20

maggio 2016, n. 76;

- 8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

Preso atto, altresì, che è facoltà del Comune, ai sensi dell'art.8, comma 4 del Regolamento regionale, stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8 così distribuiti :

- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno due anni: punti 1;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno quattro anni: punti 2;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno sei anni: punti 4;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno otto anni: punti 6;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno dieci anni: punti 8;

Ritenuto di approvare il bando E.R.P. anno 2023 - **allegato sub A**) - disponendone la pubblicazione nel periodo 22 (ventidue) Maggio 2023 - 30 (trenta) Giugno 2023;

propone

1. di stabilire che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del precitato Regolamento n. 4/2018, il Comune di Rosà riserva annualmente la seguente percentuale degli alloggi di cui all'art.30 della legge regionale (a favore di richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, giovani coppie e nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli), nella misura massima dell'8 per cento così distribuiti :

- 2 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 2 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- 8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

2. di stabilire che il Comune di Rosà, ai sensi dell'art.8, comma 4 del Regolamento regionale, può prevedere ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8 così distribuiti :

- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno due anni: punti 1;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno quattro anni: punti 2;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno sei anni: punti 4;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno otto anni: punti 6;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel







Comune di Rosà da almeno dieci anni: punti 8;

-
3. di approvare il il bando E.R.P. anno 2023 - **allegato sub A)** - disponendone la pubblicazione nel periodo 22 (ventidue) Maggio 2023 - 30 (trenta) Giugno 2023;

4. di demandare al Responsabile 1^ Settore ogni adempimento conseguente al presente provvedimento.

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.39/2017 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - DIRETTIVE DELLA GIUNTA PER
L'APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ERP 2023**

TRATTANDOSI DI MERO ATTO DI INDIRIZZO, NON SONO RICHIESTI I PARERI di cui all'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

MEZZALIRA Elena	
BORDIGNON Paolo	
BIZZOTTO Simone	
POGGIANA Modesto	
BIZZOTTO Caterina	
VISINTIN Marianna	

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.39/2017 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIRETTIVE DELLA GIUNTA PER L'APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ERP 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Premesso che la Regione del Veneto con Legge 3 novembre 2017, n.39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", ha riordinato la disciplina regionale, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di esercizio delle funzioni di E.R.P. da parte sia delle aziende territoriali A.T.E.R., che dei comuni;

Dato atto che il 31 luglio 2018, con DGR n. 1119 la Regione del Veneto ha approvato il Regolamento regionale 10 agosto 2018 n. 4 ex lege n.39/2017 e disciplinato nello specifico l'emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l'istruttoria e l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie, la modalità di assegnazione e il calcolo del canone di locazione;

Dato atto che con D.G.M. n.53 del 13.03.2023 il Comune di Rosà ha rinnovato la Convenzione triennale con l'ATER di Vicenza per l'assistenza tecnica alle funzioni di cui all'art.24 comma 2 della legge regionale n.39 /2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del precitato Regolamento n. 4/2018, il Comune deve stabilire annualmente la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all'art.30 della legge regionale (a favore di richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, giovani coppie e nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli), nella misura massima dell'8 per cento;

Preso atto, altresì, che è facoltà del Comune, ai sensi dell'art.8, comma 4 del Regolamento regionale, stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, di individuare le percentuali degli alloggi da destinare alle riserve - previste dall'art.30, comma 1, L.R. 39/2017 nella misura massima del 8 per cento - come segue:

- 2 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 2 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- 8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

Preso atto, altresì, che è facoltà del Comune, ai sensi dell'art.8, comma 4 del Regolamento regionale, stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8 così distribuiti :

- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno due anni: punti 1;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel

- Comune di Rosà da almeno quattro anni: punti 2;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno sei anni: punti 4;
 - richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno otto anni: punti 6;
 - richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno dieci anni: punti 8;

Ritenuto di approvare il bando E.R.P. anno 2023 - **allegato sub A)** - disponendone la pubblicazione nel periodo 22 (ventidue) Maggio 2023 - 30 (trenta) Giugno 2023;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Trattandosi di mero atto di indirizzo, non sono richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1.** di stabilire che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del precitato Regolamento n. 4/2018, il Comune di Rosà riserva annualmente la seguente percentuale degli alloggi di cui all'art.30 della legge regionale (a favore di richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, giovani coppie e nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli), nella misura massima dell'8 per cento così distribuiti :
 - 2 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - 2 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - 8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;
- 2.** di stabilire che il Comune di Rosà, ai sensi dell'art.8, comma 4 del Regolamento regionale, può prevedere ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8 così distribuiti :
 - richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno due anni: punti 1;
 - richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno quattro anni: punti 2;
 - richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno sei anni: punti 4;
 - richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno otto anni: punti 6;
 - richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno dieci anni: punti 8;
 -
- 3.** di approvare il il bando E.R.P. anno 2023 - **allegato sub A)** - disponendone la pubblicazione nel periodo 22 (ventidue) Maggio 2023 - 30 (trenta) Giugno 2023;
- 4.** di demandare al Responsabile 1^ Settore ogni adempimento conseguente al presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO
Dott.ssa Elena Mezzalana

Elena Mezzalana



II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mirko Bertolo

Mirko Bertolo

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi, e trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, **18 MAG. 2023**



II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mirko Bertolo

Mirko Bertolo

E S T R E M I E S E C U T I V I T À

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data _____

Addì, _



Comune di Rosà
PROVINCIA DI VICENZA

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ANNO 2023**

Il Comune di Rosa' indice il presente bando di concorso per l'anno **2023** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Rosà nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39.

Il Comune di Rosà provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente (2022) sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

**Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25
L.R. N. 39/2017)**

La partecipazione al bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale** a:

1. cittadini italiani;
2. cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
3. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
4. titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
5. stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € **22.514,00** (Decreto n.7 del 07 .02.2023 del Direttore U.O. Edilizia).
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. 39/17)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ISEE-ERP

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 delle L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018,

approvato con D.G.R. n 272 del 08/03/2019. L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità.

Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente bando:

- caso in cui un componente del nucleo esce e cambia residenza dovrà essere rifatto l'ISEE (deve trovare corrispondenza il nucleo anagrafico con quello dichiarato nell'ISEE);
- se uno o più componenti del nucleo residenti col richiedente non intendono partecipare al bando, dovranno compilare un modulo apposta e allegare i propri documenti di riconoscimento, in questo caso, in sede di domanda, potranno essere tolte le persone che non intendono partecipare e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale di ERP un ISEE ESTRATTO;
- se partecipano al bando persone che rientrano nella fattispecie delle giovani coppie e non sono ancora conviventi, dovranno presentare i due ISEE più le eventuali rinunce alla partecipazione al bando delle altre persone presenti nei due nuclei.

Art. 2 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 28 L.R. N. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP (punteggio massimo: 5 punti)

indicatore ISEE- ERP da € 0,00a € 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE- ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00	punti da 5 punti a 1

- b) presenza di persone anziane (punteggio massimo: 5 punti)

età compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
età oltre i 75 anni	punti 3

- c) presenza di persone con disabilità* (punteggio massimo: 5 punti)

presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi	punti 3
presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92	punti 5

(*) Le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili, verrà considerato il singolo valore più favorevole.

d) genitore solo con figli a carico

- per figli minorenni (punteggio massimo: 5 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli	punti 5

- per figli maggiorenni (punteggio massimo: 3 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 1 a 3
oltre i 3 figli	punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione (punteggio massimo: 7 punti) costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto (punteggio massimo: 7 punti)

da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
oltre i trenta anni	punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni
(punteggio massimo: 5 punti):
punti da 1 a 5

Condizioni oggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	punti 2
4) sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità	punti da 2 a 4

competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	
5) alloggio antighienico*	punti 2

(*) Queste condizioni devono essere certificate dalla competente autorità competente per territorio, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate:
punti 12

c) manca di alloggio da almeno un anno*: punti 14

(*) la mancanza di alloggio da almeno 1 anno DOVRA' essere specificatamente documentata

Ai sensi dell'art.8, comma 4 del Regolamento Regionale e con Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 08.11.2021 il Comune di Rosà ha previsto ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8 così distribuiti :

- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno due anni: punti 1;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno quattro anni: punti 2;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno sei anni: punti 4;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno otto anni: punti 6;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Rosà da almeno dieci anni: punti 8;

ART. 3 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dal giorno 22 Maggio 2023 al 30 Giugno 2023 ed entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile. Tale termine vale anche per i residenti all'estero.

ART. 4 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

La domanda pertanto può essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la Piattaforma Regionale con le seguenti modalità:

- Direttamente dal cittadino mediante l'utilizzando dello SPID (o CIE o CNS), necessario per accedere al servizio on-line dell'amministrazione pubblica, con username e password personali. Per presentare la domanda on-line seguendo questa modalità è sufficiente collegarsi al sito

<https://erp.regione.veneto.it/Home/loginSpid> e seguire le informazioni fornite dalla piattaforma.

- Attraverso appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale **ATER di Vicenza**.

Per appuntamento presso il ATER telefonare allo 0444-223600, il servizio sarà attivo:

- le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00
- i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

La raccolta delle domande avverrà presso l'URP in Via Battaglione Framarin n.6 – Vicenza, Si informa, inoltre, che sarà possibile l'accesso ad UN SOLO componente per nucleo familiare nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e munito di mascherina.

- Durante il periodo di validità del bando sarà possibile fissare un appuntamento in presenza per un supporto guidato nella compilazione della domanda informatica. Per appuntamenti presso il Comune di Rosà inviare una e-mail con il proprio recapito telefonico al seguente indirizzo: domande-erp@comune.rosa.vi.it

Il richiedente che si rivolga al Comune o all'ATER per la compilazione e caricamento dei propri dati nella piattaforma regionale, dovrà:

- sottoscrivere apposita delega per la compilazione della domanda, direttamente presso l'ufficio preposto*;
- essere munito di **marca da bollo da € 16,00**;
- Documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- ISEE in corso di validità;
- Per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- Autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- Per i proprietari di immobili: in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale. In caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del R.R. n.4/2018. Se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.

(*) La domanda, qualora presentata presso l'ufficio preposto, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

Per i cittadini che utilizzano la procedura on-line sopra descritta, verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella

consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito (**)
- verbale di conciliazione giudiziaria per l'assegnazione di dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- ordinanza di sgombero (*);
- Per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*)
- Per i richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*)

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

(**) documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30/03/2016:

- contratto di locazione regolarmente registrato
- sentenza di convalida di sfratto
- se lavoratore dipendente > copia lettera di licenziamento
- se lavoratore dipendente > comunicazione di riduzione di attività lavorativa
- se contratto a termine > copia del contratto scaduto
- se lavoratore autonomo > cessazione di attività libero-professionali o impresa registrata per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, visura camerale
- se cassa integrazione ordinaria o straordinaria > comunicazione di sospensione dal lavoro
- se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute > copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera o spese mediche e assistenziali da sostenere
- se infortunio > copia certificazione infortunio
- se decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito > copia certificato di morte e dimostrazione della riduzione del reddito
- separazione o divorzio > copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Rosà che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

ART. 6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (art. 10 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili. Tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	95,00	3

6 o più	oltre 95,00		4 o più
---------	-------------	--	---------

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi)
- Alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purchè la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 e 7 della L.R. 39/2017 disciplinato poi dall'articolo 11 del regolamento n. 4/2018, gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve di seguito riportate, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

Ai fini della presente procedura si richiama la Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 28.11.2022 che ha approvato le riserve per le finalità di cui alle lettere a, b) e c) dell'articolo 30 della stessa legge come segue:

- 2%, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 2% per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- 8% per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

ART. 7 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

ART. 8 – INFORMAZIONI

Per informazioni e scaricare i documenti necessari per presentare la domanda di bando consultare il sito <https://www.atervicenza.it/servizi-utenti-ater/bandir39>

Marangoni Zolin Maria Catia
Direttore 1^ Settore

Maria Catia
Marangoni
Zolin

19.05.2023

08:04:16

GMT+01:00

